



allegato n. 2

COMUNE DI NAPOLI

DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO E LOGISTICA

Servizio Gestione Eventi Pubblici

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

C A P O 1°

OGGETTO ED AMMONTARE DELL'APPALTO

ART.1 - OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente Capitolato ha per oggetto la fornitura, in due lotti, di materiale vario di consumo, occorrente al Servizio Gestione Eventi Pubblici per l'esecuzione di lavori ed interventi connessi alle attività proprie.

ART.2 - DURATA DELL'APPALTO

L'appalto avrà la durata presunta di mesi sei, con decorrenza dalla data d'emissione del primo ordinativo fino alla concorrenza dell'intero importo stanziato

ART.3 - AMMONTARE DELL'APPALTO

L'importo complessivo della fornitura ed oneri derivanti, compresi nell'appalto, ammonta a complessivi euro 83.850,00= oltre IVA al 20 % fino alla concorrenza dell'intero importo stanziato. Detto importo ha valore puramente indicativo nel senso che, qualora per motivi d'assoluta urgenza e necessità si richiedesse di dover aumentare o contenere il quantitativo prestabilito della fornitura, entro il limite massimo del 20% in più o in meno, la ditta aggiudicataria è tenuta ad osservarne le determinazioni che ne derivano senza richiedere indennità di sorta o rescissione del contratto.

ART.4 - RIPARTIZIONE IN LOTTI

L'appalto è costituito dai seguenti due lotti:

Lotto	Descrizione	Importo
1°	materiale vario di consumo	€ 55.000,00
2°	materiale vario di consumo	€ 28.850,00
		€ 83.850,00

C A P O 2°

QUALITA' E PROVENIENZA DELLA MERCE

MODO DI ESECUZIONE ED ORDINE DA TENERSI PER LA FORNITURA

ART.5 - QUALITA' E PROVENIENZA DELLA MERCE.

La merce da fornire dovrà presentare tutte le caratteristiche ritenute, in commercio, essenziali per dichiararsi ottima e dovrà avere tutti i requisiti stabiliti dalle vigenti norme in materia per l'accettazione. La ditta ha l'obbligo di prestarsi, in ogni tempo, alle prove alle quali il Servizio Gestione Eventi Pubblici intendesse sottoporre la merce, il materiale fornito o da impiegare, provvedendo a tutte le spese per il prelevamento dei campioni e l'inoltro degli stessi agli istituti di prova ufficiali, nonché al pagamento delle relative spese di esecuzione.

ART.6 - CARATTERISTICHE E PREZZI BASE.

La merce in questione dovrà rispondere alle indicazioni del Genio Civile di Roma contenute nel volume:

1. per il 1° lotto - Recupero e Ristrutturazione Manutenzione – Edizione Ottobre 2005;
2. per il 2° lotto – Architettura e finitura d'interni – edizione Settembre 2005, Nuove costruzioni – edizione Agosto 2005,

pubblicati dalla DEI, Tipografia del Genio Civile, volumi che contemplano le varie tipologie indicandone caratteristiche, qualità e prezzi.

CAPO 3°

REGOLAMENTAZIONE E DISCIPLINA NEL CORSO DELLA FORNITURA

ART.7 - CONDIZIONI DI AMMISSIONE ALLA GARA

La gara verrà esperita mediante asta pubblica, con le modalità di cui all'art. 82, comma 2 lett. a) del D. Lgs 163/06. Le offerte dovranno essere inviate secondo le modalità indicate nel bando di gara, in plico sigillato sulla cui busta esterna dovranno essere indicati il nominativo del concorrente e l'oggetto dell'appalto.

Per essere ammessi alla gara i concorrenti dovranno essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, secondo la documentazione che all'uopo sarà indicata nel bando di gara. I concorrenti dovranno, inoltre, provvedere al versamento, di una cauzione pari al 2% dell'ammontare presunto del prezzo base. La cauzione resterà come definitiva per l'aggiudicatario e sarà restituita agli altri concorrenti, mentre le spese contrattuali dovranno essere depositate dal solo aggiudicatario nel termine perentorio di dieci giorni dall'aggiudicazione

ART.8 - AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO.

La fornitura sarà aggiudicata in presenza di almeno due offerte valide, alla ditta che avrà praticato il maggior ribasso percentuale unico sul prezzo posto a base d'asta, per ogni singolo lotto.

Qualora le offerte presentino un prezzo manifestamente e anormalmente basso rispetto alla prestazione, l'Amministrazione, prima di escluderle, chiederà all'offerente le necessarie giustificazioni come previsto dall'art 87 del D.Lgs. 163/06. Qualora la gara dovesse andare deserta si procederà a secondo esperimento con aggiudicazione in presenza anche di una sola offerta valida, per ogni singolo lotto. Eventualmente si procederà a terzo esperimento con le modalità della trattativa privata. Il verbale di aggiudicazione non terrà luogo di contratto definitivo.

L'aggiudicatario resta vincolato fin da tale momento nei confronti dell'Amministrazione, impegnandosi a stipulare il definitivo contratto alla data che gli sarà comunicata dalla medesima, in seguito al quale si intenderà perfezionato il vincolo contrattuale tra le parti ad ogni effetto di legge. L'appalto vincola la ditta all'osservanza delle norme contrattuali sin dalla data dell'aggiudicazione, mentre l'Amministrazione Comunale non può assolutamente vincolarsi se non dopo le prescritte approvazioni di esecutività degli atti come per legge.

La ditta aggiudicatario, pertanto, nel partecipare alla gara per l'appalto in parola, è pienamente a conoscenza dei procedimenti amministrativi che il Comune è tenuto a seguire a norma delle vigenti leggi, fino al perfezionamento dell'atto finale.

ART.9 - CONSEGNA DELLA FORNITURA.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere tutta o parte della fornitura in parola la cui consegna dovrà essere effettuata entro il termine perentorio indicato nell'ordinativo e comunque non oltre 10 (dieci) giorni dallo stesso e di disporre l'ordine di fornire nel modo che riterrà più conveniente, specialmente in relazione a determinate esigenze, senza che l'appaltatore possa rifiutarsi o richiederne speciali compensi.

La consegna dovrà essere eseguita presso i Depositi del Servizio Gestione Eventi Pubblici, ovvero presso gli uffici e dipendenze varie indicate negli ordinativi. La merce dovrà essere consegnata perfettamente in ordine così come richiesto. Il termine di consegna della fornitura dovrà essere quello indicato nell'ordinativo e comunque non oltre giorni 10 dalla data dello stesso.

La ricevuta che verrà rilasciata all'atto della consegna da parte dell'addetto a tanto preposto, non implicherà accettazione della merce stessa, potendo questa essere sempre rifiutata, qualora venga riscontrata difettosa e non rispondente alle effettive richieste.

La fornitura di cui al presente provvedimento sarà commessa all'assuntore mediante ordinativi scritti, autorizzati e firmati dal Dirigente Servizio Gestione Eventi Pubblici.

E' vietato nel modo più assoluto, all'assuntore, di dar corso a richieste di forniture non formulate nel modo innanzi stabilito. L'impresa ha l'onere di controllare gli ordinativi dei vari tipi di fornitura rilevandone le esatte misure ed i quantitativi, segnalando al Servizio Gestione Eventi Pubblici le eventuali discordanze assumendosi la completa responsabilità dei conseguenti inconvenienti di qualsiasi genere derivanti da ritardo o mancato controllo. Pertanto, l'aggiudicataria, a ricezione di ciascun ordinativo sarà tenuta a dare immediata comunicazione scritta al Servizio Gestione Eventi Pubblici della situazione contabile aggiornata con l'indicazione della residua disponibilità sull'importo dell'appalto. Il Servizio Gestione Eventi Pubblici avrà cura di verificare i dati trasmessi dalla ditta fornitrice segnalando tempestivamente al Dirigente Servizio Gestione Eventi Pubblici le discordanze eventualmente riscontrate.

La merce dovrà essere consegnata entro il termine indicato in ciascun ordinativo e comunque non oltre 10 (dieci) giorni dalla data dello stesso, non consentendosi eventuali proroghe, la ditta, per ritardi nelle consegne, sarà passibile delle sanzioni e penalità previste all'art.13.

La consegna dovrà essere effettuata a cura e spese dell'assuntore con i tempi e nei luoghi indicati negli ordinativi. L'aggiudicataria, su eventuale richiesta del Dirigente Servizio Gestione Eventi Pubblici dovrà far tenere, a titolo gratuito, un campione della merce prevista nel presente Capitolato.

ART.10 – COLLAUDO

Le operazioni di collaudo saranno effettuate a cura del personale e dei tecnici del servizio Gestione Eventi Pubblici nel luogo ove sarà consegnato il materiale.

La merce eventualmente rifiutata in sede di collaudo perché, a giudizio insindacabile dei collaudatori, non rispondente alle caratteristiche e qualità di cui al CAPO 2°, artt. 5 e 6 dovrà essere ritirata e sostituita con altra idonea, pienamente rispondente ed efficiente nel termine massimo di giorni dieci dalla data di determinazione di sostituzione.

La fornitura potrà tuttavia venire ugualmente accettata solo quando i collaudatori ritengono che le difformità riscontrate tra la merce fornita e quella prevista negli ordinativi non ne pregiudicano il regolare impiego. In tal caso l'accettazione della merce stessa avverrà mediante l'applicazione di un adeguato sconto sul prezzo da determinarsi a cura della Commissione di Collaudo, salvo che la ditta non chieda di sostituire tempestivamente il materiale fornito.

La ditta potrà assistere o farsi rappresentare da persona appositamente delegata alle operazioni di collaudo.

ART.11 - INVARIABILITA' DEI PREZZI.

La fornitura sarà valutata in base ai prezzi di aggiudicazione.

In essi prezzi si intendono compresi e compensati tutti gli oneri di cui al presente Capitolato, tutto incluso e nulla escluso, per la esecuzione della fornitura stessa.

I prezzi predetti si intendono offerti dall'impresa in base a calcoli di propria convenienza, a tutto suo rischio, e sono quindi invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventualità per tutto il periodo di durata dell'appalto previsto dall'art.2 del presente Capitolato e fino all'ultimazione delle consegne.

La ditta aggiudicataria, pertanto, non avrà diritto di pretendere sovrapprezzi o indennità speciali di alcun genere per l'aumento di costo dei materiali, perdite e per qualsiasi altra sfavorevole circostanza che potesse verificarsi dopo l'aggiudicazione.

ART.12 - LIQUIDAZIONE DELLE FORNITURE E SVINCOLO DELLA CAUZIONE.

Non si darà corso ad alcun pagamento se l'assuntore non abbia curato, presso l'Ufficio Gare d'Appalto, gli adempimenti contrattuali stabiliti. Le somme spettanti all'assuntore per le forniture eseguite e per

quelle in corso di esecuzione non potranno essere dal medesimo cedute, ne delegate, senza il previo assenso dell'Amministrazione Comunale.

Il Servizio Gestione Eventi Pubblici ad effettuata fornitura in rapporto all'ordine emesso e dopo il collaudo, procederà al riscontro delle partite indicate nelle fatture, relative alla fornitura in parola in rapporto agli ordinativi corrispondenti, ed all'applicazione dei prezzi.

Di tale esame e delle eventuali osservazioni, il suddetto Servizio farà constare mediante annotazione in calce alle fatture.

Delle ripetute fatture, presentate in duplice esemplare, quella in originale, vistata dal Dirigente Servizio Gestione Eventi Pubblici e corredata da tutti i documenti, verrà trasmessa al Dipartimento Finanze e Programmazione -Servizio Spese per Beni e Servizi per l'esame contabile ai fini della liquidazione, quella in copia rimarrà presso il Servizio Gestione Eventi Pubblici per eventuali riscontri.

Si procederà alla liquidazione del credito solo dopo l'espletamento di tali procedure ed il fornitore non potrà elevare pretese di sorta per i ritardi che eventualmente si frapponessero ai pagamenti, sia per gli adempimenti di competenza del Servizio Gestione Eventi Pubblici, sia del Dirigente Servizio Gestione Eventi Pubblici sia per quelli di specifica competenza del Servizio Spese per Beni e Servizi per l'esame contabile ai fini della liquidazione.

Non si procederà alla liquidazione finale di quanto dovuto per la fornitura, se l'aggiudicataria non avrà consegnato e posto in piena efficienza tutta la merce ordinata e se non si provvederà al collaudo della stessa.

Ai fini dello svincolo della cauzione, il Dirigente Servizio Gestione Eventi Pubblici dovrà attestare all'ufficio Gare d'Appalto l'esecuzione e l'avvenuto collaudo della fornitura.

Sarà cura infine, dell'Ufficio Gare d'Appalto, redigere l'atto deliberativo per il citato svincolo, dopo la risoluzione di ogni eventuale pendenza o contestazione e dopo l'ultimazione della consegna di tutto quanto commesso all'assuntore.

ART.13 - SANZIONI PER INOSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI CONTRATTUALI

La ditta aggiudicataria sarà passibile delle seguenti penalità nel caso di inosservanza delle prescrizioni di cui al presente Capitolato:

-€50,00= al giorno - dal 1° al 10° giorno di ritardo nelle consegne.

-€200,00= al giorno - per i giorni successivi al 10° giorno di ritardo nelle consegne.

Ove l'importo della penale applicabile risulti superiore ad un terzo del valore della merce fornita, l'entità di tale penale non potrà eccedere la cennata misura (1/3 del valore della merce).

Agli effetti dell'applicazione di tale penale, sarà considerata come non avvenuta la consegna del materiale che sia stato rifiutato in sede di accettazione o collaudo perché non regolare.

Nel caso in cui la consegna venisse ritardata oltre venti giorni, l'Amministrazione potrà, anche affidare l'incarico ad altra ditta a maggiori spese dell'aggiudicataria, ferma restando l'applicazione della penalità di cui sopra.

L'Amministrazione avrà il diritto di riscuotere le penalità di cui sopra e di rivalersi dei danni eventualmente subiti, sull'importo delle fatture emesse al pagamento o, in mancanza, sulla cauzione sostituita in conformità dell'art.7.

Oltre ai casi di decadenza dell'appalto menzionati nel presente Capitolato, nel caso di rifiuto di esecuzione della fornitura e di abituale trascuranza, l'Amministrazione potrà, di pieno diritto e senza formalità di sorta, dichiarare la decadenza dell'appalto, a maggiori spese dell'aggiudicataria ed incamerare la cauzione senza pregiudizio di maggiori eventuali danni.

ART.14 - ONERI DELL'APPALTO

Tutte le spese di contratto e quelle accessorie e conseguenti al contratto stesso, cederanno per intero a carico dell'aggiudicataria. L'I.V.A. cederà a carico del Comune.

ART.15 - OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE.

L'appalto sarà regolato dal presente Capitolato Speciale e sarà inoltre soggetto a tutte le vigenti disposizioni in materia. L'appaltatore è tenuto all'osservanza di tutte le Leggi, Decreti, Regolamenti in vigore o che saranno emanati durante il periodo dell'appalto ivi comprese le disposizioni relative alla tutela infortunistica e sociale delle maestranze addette ai lavori oggetto dell'appalto.

ART. 16 - RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE

L'appaltatore è responsabile di qualsiasi danno verso terzi derivante da manomissioni in dipendenza dell'esecuzione del servizio e fornitura delle merci e si obbliga di rilevare l'Amministrazione appaltante da qualunque protesta azione o molestia in proposito che possa derivare a terzi con esclusione dell'Amministrazione dal giudizio e con rivalsa di tutte le spese conseguenti nella instaurazione della lite.

Più particolarmente l'appaltatore avrà l'obbligo di rispondere direttamente verso terzi di tutti i danni che a costoro potessero derivare e di assumere direttamente a proprio esclusivo carico le liti che potessero essere formulate contro il Comune

ART.17 - DEFINIZIONE DELLE VERTENZE.

Tutte le controversie che potranno sorgere in dipendenza dell'appalto e che non si siano potute risolvere in via amministrativa, sono devolute al Giudice Ordinario, qualunque sia la loro natura.

Il ricorso al G.O. non esimerà, per qualsiasi ragione, l'assuntore dal dar corso alle ordinazioni e alle forniture. Sarà, pertanto, tenuto ad ottemperare a tutti gli obblighi derivanti dal contratto anche se le ordinazioni e forniture riflettessero la materia in contestazione.

Le spese saranno a carico della parte che chiede la costituzione in giudizio.

ART.18 - DIVIETO DI SUB APPALTO

E' assolutamente proibito all'aggiudicataria di sub appaltare o, comunque cedere in tutto o in parte l'impresa, sotto pena dell'immediata risoluzione del contratto, incameramento della cauzione e risarcimento dei danni.

ART.19 - EFFICACIA DEL CONTRATTO DI APPALTO

Come espressamente indicato all'art.8, il contratto di appalto sarà impegnativo per l'appaltatore dalla data di aggiudicazione, per il Comune sarà subordinato, invece, alle approvazioni di legge.

ART.20 - DECADENZA DELL'APPALTO

L'Amministrazione Comunale avrà la facoltà di dichiarare la decadenza dell'appalto, qualora l'aggiudicataria non rispetti le norme e condizioni sopra menzionate.

Inoltre, l'Amministrazione Comunale potrà disporre in qualsiasi momento e senza formalità di sorta, la decadenza dell'appalto, senza che l'aggiudicataria possa nulla eccepire qualora risultino a carico della stessa, procedimenti o provvedimenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui alla legge 19/3/1990 n.55 e successive modificazioni ed integrazioni.